

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

SCHEMA DI CONVENZIONE

**TRA IL COMUNE DI LANCIANO E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE PARTNER DEL
PROCEDIMENTO DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.55 DEL
D.LGS.N.117/2017 PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEL**

“CENTRO SERVIZI PER IMMIGRATI

Il Comune di Lanciano con sede legale in Piazza Plebiscito – Palazzo di Città - P.IVA/Codice fiscale: 00091240697, nella persona della Dott.ssa Giovanna SABBARESE, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore “Servizi alla persona”, giusta Decreto Sindacale;

E

l'Ente del Terzo Settore _____ con sede legale in _____, _____ ed iscritta al RUNTS n. _____ del _____ nella persona di _____ nata/o a _____ il _____ in qualità di Presidente di _____, residente a _____, Via _____, C.A.P. _____, C.F. _____ di seguito denominato “**Ente partner**”

Il firmatario dichiara:

- di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32/ter 32/quarter del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma;

PREMESSO CHE:

- il Comune riconosce il valore sociale degli Enti del Terzo Settore quali soggetti attivi nella programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di interesse generale;

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il Codice del Terzo Settore, disciplina all'articolo 55 gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione quali strumenti di amministrazione condivisa finalizzati al coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore;

- l'articolo 55 del Codice del Terzo Settore prevede che le amministrazioni pubbliche assicurino il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nell'esercizio delle funzioni di interesse generale;

- la Corte costituzionale, con sentenza n.131/2020, ha riconosciuto gli istituti dell'amministrazione condivisa quali espressione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

- il Comune di Lanciano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 21.07.2026, ha approvato quale atto di indirizzo strategico l'attivazione del Centro Servizi per Immigrati mediante procedimento di coprogettazione con Enti del Terzo Settore;

- con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____ è stato approvato l'Avviso pubblico - e la documentazione allegata - finalizzato all'individuazione degli Enti del Terzo Settore disponibili a partecipare al procedimento di coprogettazione;

le parti intendono disciplinare con il presente atto i reciproci rapporti derivanti dalla collaborazione per la realizzazione del progetto

atti questi che qui si danno per integralmente richiamati e riportati anche se non materialmente allegati.

CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra il Comune e l'Ente partner per la realizzazione del progetto denominato:

"Centro Servizi per Immigrati"

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un servizio territoriale rivolto ai cittadini stranieri residenti o dimoranti nel Comune di Lanciano, volto a favorire:

- inclusione sociale;
- accesso ai servizi pubblici;
- orientamento amministrativo;
- mediazione linguistico-culturale;
- accompagnamento ai servizi territoriali;
- promozione dei diritti di cittadinanza;
- partecipazione alla vita della comunità locale.

La collaborazione è fondata sui principi di amministrazione condivisa, corresponsabilità e valorizzazione delle competenze reciproche.

Art. 2) NATURA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Le parti riconoscono che il rapporto disciplinato dalla presente convenzione non configura un contratto di appalto o una concessione di servizi, ma costituisce una forma di collaborazione tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. n.117/2017. L'Ente partner contribuisce alla realizzazione delle finalità di interesse generale mediante l'apporto delle proprie competenze, risorse professionali, organizzative ed esperienziali.

Il Comune mantiene la titolarità istituzionale della funzione pubblica e svolge attività di indirizzo, coordinamento, controllo e verifica.

Art. 3) ATTIVITA' PROGETTUALI

Le attività oggetto della collaborazione sono quelle definite nel progetto definitivo approvato e comprendono, in particolare:

- attività di accoglienza e segretariato sociale;
- informazione e orientamento amministrativo;
- mediazione linguistico-culturale;
- accompagnamento ai servizi territoriali;
- orientamento al lavoro;
- sostegno all'inclusione abitativa;
- supporto ai nuclei familiari;
- attività di integrazione sociale e cittadinanza attiva.

Le modalità operative potranno essere integrate e aggiornate attraverso il confronto tra le parti nell'ambito del percorso di attuazione del progetto.

Art. 4) OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- assicurare il coordinamento istituzionale del progetto;
- favorire il raccordo con i servizi comunali e territoriali;
- mettere a disposizione le risorse economiche previste dal progetto;
- partecipare alle attività di monitoraggio e verifica;
- collaborare alla promozione del servizio.

Art. 5) OBBLIGHI DELL'ENTE PARTENR

L'Ente partner si impegna a:

- realizzare le attività previste dal progetto;
- garantire personale qualificato e adeguato;
- assicurare continuità e qualità degli interventi;
- collaborare con il Comune e con la rete territoriale;
- rispettare gli obblighi di rendicontazione;
- garantire il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e privacy;
- comunicare tempestivamente eventuali criticità.

Art. 6) RISORSE ECONOMICHE E CONTRIBUTO PUBBLICO

Per la realizzazione delle attività progettuali il Comune riconosce all'Ente partner un contributo massimo pari ad €8.000,00 annui.

Le risorse sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

Il contributo sarà erogato secondo modalità stabilite nel progetto definitivo e nella presente convenzione, previa verifica della documentazione giustificativa prodotta.

Art. 7) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

L'Ente partner dovrà presentare periodicamente una rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute.

La rendicontazione dovrà contenere:

- relazione sulle attività realizzate;
- elenco delle spese sostenute;
- documentazione giustificativa;
- eventuali indicatori di risultato.

Il Comune procederà alla verifica della correttezza e coerenza delle spese rispetto al progetto approvato.

Art. 8) MONITORAGGIO E VERIFICA

Le parti istituiscono un sistema condiviso di monitoraggio finalizzato alla verifica:

- dello stato di attuazione del progetto;
- del raggiungimento degli obiettivi;
- della qualità degli interventi;
- dell'efficacia delle azioni realizzate.

A tal fine potranno essere organizzati incontri periodici di verifica e valutazione.

Art. 9) PERSONALE E RESPONSABILITA'

L'Ente partner provvede alla gestione del personale necessario alla realizzazione del progetto, assumendone ogni responsabilità relativa al rapporto di lavoro.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici instaurati dall'Ente partner con il proprio personale.

Art. 10) DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di **anni 3 (tre)** decorrenti dalla data della sottoscrizione.

Eventuali proroghe o modifiche potranno essere concordate tra le parti esclusivamente qualora risultino funzionali al perseguimento delle finalità progettuali e compatibili con la normativa vigente.

Art. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente partner si impegna a comunicare il nominativo del responsabile del trattamento e del personale che ha accesso ai dati sensibili. Inoltre, l'Ente partner viene formalmente nominato a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio, ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, con la previsione a suo carico del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e di attenersi alle istruzioni impartite dal titolare il quale deve riservarsi di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle suddette disposizioni e delle proprie istruzioni.

Art. 12) RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione potrà essere risolta in caso di:

- grave inadempimento degli obblighi assunti;
- mancata realizzazione delle attività progettuali;
- utilizzo improprio delle risorse pubbliche;
- perdita dei requisiti necessari alla partecipazione.

Prima della risoluzione il Comune potrà contestare formalmente le violazioni riscontrate e assegnare un termine per eventuali chiarimenti o adeguamenti.

Art. 13) MODIFICHE PROGETTUALI

Eventuali modifiche al progetto potranno essere concordate tra le parti qualora siano finalizzate al miglior perseguimento degli obiettivi di interesse generale.

Le modifiche dovranno risultare coerenti con le finalità della coprogettazione e non potranno alterare la natura del rapporto collaborativo.

Art. 14) REGISTRAZIONE

La convenzione sarà registrata esclusivamente in caso d'uso a cura della parte che vi abbia interesse.

Art. 15) CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore è tenuto a consegnare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo una copia del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e una copia del Codice di Condotta dei dipendenti del Comune di Lanciano, pubblicati entrambi sul sito istituzionale del Comune di Lanciano: www.lanciano.eu, nella sezione Amministrazione Trasparente "Disposizioni Generali" di I livello – sotto sezione di II livello "Atti Generali". In caso di violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici di comportamento la presente convenzione sarà risolta. A tal fine la Dirigente del competente Settore dovrà provvedere alla contestazione al prestatore di servizi dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, la Dirigente del Settore competente dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 16) NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano:

- il Decreto Legislativo n.117/2017;
- il Decreto Legislativo n.267/2000;
- la Legge n.241/1990;
- la normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lanciano, _____

Per il Comune di Lanciano
La Dirigente Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Giovanna SABBARESE

Per l'Ente del Terzo Settore
Il Legale Rappresentante
